

CONVENZIONE PER CONCESSIONE

TRA

COMUNE DI TRIESTE (“CONCEDENTE”),

E

**[...]
 (“CONCESSIONARIA”)**

SOMMARIO

CONVENZIONE PER CONCESSIONE.....	1
DOCUMENTI CONTRATTUALI	4
PARTI	5
PREMESSE	5
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI.....	6
1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI	6
2. DEFINIZIONI	6
3. NORME APPLICABILI	8
4. CONDIZIONI GENERALI	8
5. OGGETTO.....	8
6. DURATA DELLA CONCESSIONE.....	9
SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE.....	9
7. PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	9
8. ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	11
9. GESTIONE DELLE POTENZIALI CONTROVERSIE	11
10. DIRITTO DI CO-DIFESA IN CASO DI PRETESE DI TERZI	12
11. APPALTI E SUBAPPALTI.....	12
12. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	13
13. PRINCIPALI OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE.....	13
14. ULTERIORI ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE	13
SEZIONE IV – FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE	14
15. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE	14
16. MODALITÀ, TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PREZZI	14
17. LAVORI COMPLEMENTARI	15
18. VARIANTI.....	15
19. DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILE PER LA SICUREZZA	15
20. RUP - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	16
21. PROVE E COLLAUDO	16
22. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE	17
23. FASE DI GESTIONE.....	17
SEZIONE V – FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ	18
24. FORZA MAGGIORE.....	18
25. SOSPENSIONE E PROROGA DEI LAVORI	19
SEZIONE VI – CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE	19
26. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	19
27. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.....	20

SEZIONE VII – CONTRIBUTO, CORRISPETTIVI E TARIFFE.....	21
28. CONTRIBUTI, CORRISPETTIVI E TARIFFE.....	21
29. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	22
SEZIONE VIII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI	22
30. CAUZIONI.....	23
31. POLIZZE ASSICURATIVE.....	23
SEZIONE IX - VICENDE DELLA CONCESSIONE	24
32. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	24
33. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO	25
34. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO	26
35. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE.....	27
36. REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	28
37. RECESSO	28
38. SCADENZA DELLA CONCESSIONE	29
39. EFFICACIA.....	29
40. COMUNICAZIONI.....	29
41. FORO COMPETENTE.....	29

DOCUMENTI CONTRATTUALI

Documento [A]: Matrice dei rischi

Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento

Documento [2]: Pareri, provvedimenti e atti amministrativi

Documento [3]: Cronogramma di sintesi delle attività del Concedente e del Concessionario (fasi di progettazione, costruzione, collaudo)

Documento [4]: Progetto di Fattibilità posto a base di gara, conforme all'originale cartaceo depositato agli atti del Comune di Trieste, integrato dalle migliorie offerte dal Concessionario in sede di gara

Documento [5]: Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione

Documento [6]: Piano Economico–Finanziario della Concessione

Documento [7]: Piano di Manutenzione dell'Opera

Documento [8]: Schema tipo (relativo alla garanzia definitiva)

Documento [9]: Offerta del Concessionario redatta in formato cartaceo ed in formato elettronico conforme all'originale cartaceo depositato agli atti della stazione appaltante

PARTI

CONCEDENTE: **COMUNE DI TRIESTE**, con sede in Trieste (TS), piazza Unità d'Italia, n. 1, CAP 34121, C.F./P.I. 00210240321, in persona del Sindaco Roberto Di Piazza, nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (di seguito il "**Concedente**");

E

CONCESSIONARIO: [...], con sede legale in [...],[...], C.F./P.I. [...], in persona del legale rappresentante p.t., [...], domiciliato per la carica presso la sede aziendale (di seguito il "**Concessionario**"),

Concedente e Concessionario di seguito anche "**Parte**" (individualmente) o "**Parti**" (congiuntamente)

PREMESSE

PREMESSO CHE

1. A seguito della Deliberazione di Giunta comunale n. 104 dell'8 marzo 2018, la società Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 S.r.l. ha manifestato, in data [...], interesse alla proposta di iniziativa privata di Partenariato Pubblico Privato, mediante finanza di progetto, per la ristrutturazione e la successiva gestione dell'impianto sportivo G. Ferrini, sito in località Ponziana a Trieste;

2. più precisamente, in data [...], la suddetta società ha presentato ex art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 una proposta corredata del progetto di fattibilità, della bozza di convenzione, del piano economico-finanziario asseverato da [...]. In particolare, la società proponente ha depositato i seguenti atti:

- presentazione della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.;
- Progetto di Fattibilità della proposta di intervento;
- bozza di Convenzione;
- autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti;
- Piano Economico-Finanziario asseverato
- Cronoprogramma degli interventi;

3. nello specifico, il Progetto di Fattibilità prevede la ristrutturazione e successiva gestione dell'impianto sportivo "G. Ferrini", inclusa la realizzazione di due nuovi campi sportivi da calcio, nonché di infrastrutture accessorie, bar e verde di pertinenza;

4. in data [...], con provvedimento amministrativo prot. n. [...], è stato approvato il disciplinare di gara per l'affidamento in Concessione, mediante procedura di gara aperta con criterio di aggiudicazione basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo);

5. in data [...], è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. [...] e in data [...] sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. [...] del [...] e, per estratto, sui seguenti quotidiani, scelti dalla stazione appaltante: [...];

6. con il provvedimento prot. n. [...] del [...] è stato individuato quale aggiudicatario finale della concessione il Concessionario;

7. con il provvedimento prot. n. [...] del [...], il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione relativa all'intervento di cui al punto 3 in favore del Concessionario;

8. le Parti intendono disciplinare, mediante apposita Convenzione, la Concessione per la progettazione, costruzione e gestione degli interventi *de quibus*;

9. l'importo dell'investimento è pari a [...] euro oltre IVA. In particolare: i costi di progettazione ed altri oneri pari a [...] euro oltre IVA (di cui, [...] euro per il Progetto di Fattibilità, [...] euro per spese tecniche, [...] euro per le spese accessorie); i costi di costruzione e sicurezza pari a [...] euro oltre IVA. La durata della Concessione, l'importo e le modalità di corresponsione dei contributi di cui all'articolo 28 della presente Convenzione, unitamente agli altri elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico-finanziario.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1.1 Le premesse e gli allegati, così come i Documenti Contrattuali elencati a pag. 4 della presente Convenzione e sottoscritti dalle Parti, ancorché ad essa non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

1.2 Il Concessionario e il Concedente si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento stesso concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24 del 2004 e dalla Legge n. 136/2010.

2. DEFINIZIONI

Tranne ove diversamente specificato espressamente, i termini indicati nel presente articolo, quando utilizzati con la lettera iniziale maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

Aree: indica le aree interessate dai Lavori, come indicate nell'allegato Documento 1, di proprietà del Comune;

Autorizzazioni: indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e quant'altro sia necessario od opportuno per la realizzazione e gestione dell'Opera, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;

Codice: indica il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ("*Codice dei contratti pubblici*", attuativo delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e successive modifiche e integrazioni;

Collaudo: indica il collaudo dell'Opera, risultante dal certificato provvisorio di collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

Concessione: indica la concessione ex art. 183 del Codice, relativa al presente intervento e contenente la disciplina dei diritti e delle facoltà delle Parti, come previsti nella presente Convenzione;

Consegna dei lavori: indica il momento in cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle Aree per la realizzazione dei Lavori oggetto di Concessione. La Consegna dei lavori avviene in una unica fase al fine di consentire l'avvio contestuale di tutte le attività, secondo quanto previsto nel Cronoprogramma;

Convenzione o Contratto: indica la presente convenzione ed i documenti contrattuali sopra elencati, nei quali sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti, nonché le prestazioni del Concessionario nell'ambito del rapporto concessorio;

Cronoprogramma: indica il programma di cui all'allegato Documento 3 e i tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dell'Opera fino al Collaudo, conformemente all'Offerta del Concessionario, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni preordinati alla

corretta e compiuta realizzazione dell'Opera ed alla regolare gestione della stessa;

Equilibrio Economico-Finanziario: ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. fff), del Codice indica *“la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco di efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità di progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento”*; ai sensi dell'art. 165, comma 3, del Codice *“lo schema di contratto e il piano economico-finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito”*;

Finanziatori: indica gli istituti di credito e/o gli altri finanziatori nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, del Concessionario ai fini della realizzazione dell'Opera;

Forza Maggiore: indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevista o imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la ordinaria diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva.

Indicatori di Equilibrio: indicano il DSCR (Debt Service Cover Ratio, valore medio e valore minimo), il TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Equity e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di progetto, complessivamente considerati e rappresentativi dell'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, come risultanti dall'Offerta del Concessionario;

Lavori: indicano i lavori di ristrutturazione ed edificazione da svolgersi nel rispetto del Progetto di Fattibilità, del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo;

Offerta: indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis* di gara, sulla base del quale è stata aggiudicata la presente Concessione;

Opera: indica le opere oggetto del presente Contratto, così come meglio descritte nel Progetto di Fattibilità e nell'Offerta;

Piano Economico-Finanziario: indica l'elaborato di cui al Documento 6 contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [...];

Progetto Definitivo: indica l'elaborato progettuale che il Concessionario dovrà presentare, entro il termine indicato in sede di gara e che dovrà essere elaborato secondo quanto riportato nelle varie relazioni tecniche presentate con l'Offerta tecnica in sede di gara;

Progetto Esecutivo: indica l'elaborato progettuale, che il Concessionario dovrà elaborare e presentare, entro il termine indicato in sede di gara, a seguito del Progetto Definitivo;

Progetto di Fattibilità: indica il progetto depositato dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. ex art. 183, comma 15, del Codice, a corredo della proposta per la realizzazione dell'Opera;

Regolamento: la parte del D.P.R. n. 207/2010 tutt'ora vigente, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti attuativi del Codice;

RUP: indica il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e delle norme vigenti.

3. NORME APPLICABILI

La presente Convenzione è regolata dalla Legge italiana. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella presente Convenzione e nella documentazione di gara, oltre che il Codice, il Regolamento e le fonti regionali eventualmente vigenti in materia.

4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.

4.2 Il Concessionario, in particolare:

- a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
- b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) è in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario.

4.3 Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

4.4 Alla data di stipula della presente Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente.

5. OGGETTO

5.1 La presente Convenzione ha ad oggetto la ristrutturazione e successiva gestione dell'impianto sportivo "G. Ferrini", inclusa la realizzazione di due nuovi campi sportivi da calcio, nonché di infrastrutture accessorie, bar e verde di pertinenza.

5.2 In particolare, il Concessionario provvederà a:

- a) la predisposizione del Progetto Definitivo ed Esecutivo, redatti sulla base del Progetto di Fattibilità posto a base di gara dal Concedente relativo ai lavori di ristrutturazione *de quibus* ai sensi dell'articolo 183 del Codice;
- b) ogni analisi o attività connessa alla ristrutturazione e successiva gestione diretta dell'Opera;
- c) l'esecuzione dei Lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Definitivo ed Esecutivo;
- d) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del Piano di manutenzione dell'Opera (Documento 7);
- e) la gestione diretta e lo sfruttamento economico dell'Opera da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione.

5.3 Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presente Convenzione e dei Documenti Contrattuali.

5.4 L'importo dei Lavori derivante dal quadro economico del Progetto Esecutivo, approvato dal Concedente e ogni altro onere connesso, come risultante dal Piano Economico-Finanziario, è da intendersi fisso e invariabile, fatto salvo quanto successivamente previsto all'art. 17, per quanto attiene ad eventuali Lavori complementari.

5.5 La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario,

congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata, se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.

5.6 Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

5.7 Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

5.8 Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e le opere non espressamente indicate nella presente Convenzione.

6. DURATA DELLA CONCESSIONE

6.1 La Concessione, per quanto attiene la gestione dell'Opera, ha la durata complessiva di [...] anni, decorrenti dalla data di Collaudo, oltre a [...] giorni naturali consecutivi per la presentazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo e ai [...] mesi per la costruzione dell'Opera (con un totale di [...] mesi per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la costruzione), decorrenti dalla data di efficacia della presente Convenzione, ai sensi del successivo articolo 39.

6.2 La durata della Concessione totale, pari a [...] anni, sarà così suddivisa:

- (a) [...] mesi per la realizzazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo, decorrenti dalla data di efficacia della presente Convenzione;
- (b) [...] mesi per la realizzazione dei Lavori, decorrenti dalla data di Consegnare dei lavori;
- (c) [...] anni per la gestione dell'Opera, decorrenti dall'effettivo inizio della gestione, che non potrà comunque superare il termine di [...] anni dall'agibilità della struttura.

SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

7. PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

7.1 Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, ristrutturazione, realizzazione e gestione dell'Opera.

7.2 Per la progettazione, il Concessionario - a propria cura e spese - assume l'obbligo di:

- a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo e degli elaborati progettuali;
- b) redigere il Progetto Definitivo ed Esecutivo secondo quanto indicato nell'oggetto della presente Convenzione, di cui all'art. 5 che precede, nei Documenti Contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili;
- c) sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione da parte del Concedente, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo corredato delle relative Autorizzazioni di competenza del Concessionario entro [...] giorni naturali consecutivi dalla data di efficacia della presente Convenzione, con l'intesa che il Progetto Esecutivo verrà redatto post approvazione/validazione del Progetto Definitivo;
- d) adeguare e sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo sulla base

delle prescrizioni e/o osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti all'approvazione medesima, entro [...] mesi dalla richiesta del Concedente.

7.3 Decorso il termine di cui al precedente comma, lettere c) e d), si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 22.2;

7.4 Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione da parte del Concedente, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo entro il termine essenziale di [...] giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di efficacia della presente Convenzione, pena la facoltà del Concedente di risolvere la Convenzione ai sensi del successivo articolo 33.

7.5 Il Concessionario si obbliga altresì a:

a) realizzare l'Opera a regola d'arte, secondo quanto previsto nel Progetto Definitivo ed Esecutivo approvato dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma;

b) partecipare alla tenuta della contabilità dei Lavori con le modalità di cui all'articolo 181 e seguenti del Regolamento, ivi compresi gli obblighi di informazioni e di comunicazione ivi previsti;

c) mantenere l'Opera ed oggetto di Convenzione in conformità a quanto stabilito nella medesima, Piano di Manutenzione dell'Opera (Documento n. 7) e nel Progetto Definitivo ed Esecutivo;

d) acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni, necessarie per la costruzione, l'entrata in esercizio e la gestione dell'Opera, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il RUP;

e) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione;

f) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;

g) rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell'allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;

h) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

i) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

7.6 Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili.

7.7 Il Concessionario procede all'affidamento dei lavori di cui alla presente Convenzione a soggetti terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal successivo articolo 11 della presente Convenzione.

7.8 Il Concessionario si impegna a trasmettere telematicamente al Concedente, ove richiesto, i dati economico-finanziari che attestino il perdurare della solidità patrimoniale.

7.9 Il Concessionario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, o nel corso della gestione dell'Opera, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore.

7.10 Il Concessionario si obbliga a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dell'Opera presentando, entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di Concessione, il contratto di finanziamento. Decorso detto termine, ovvero decorsi 12 (dodici) mesi senza che il Concessionario vi abbia provveduto, la Convenzione si intende risolta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo articolo 32 e il Concessionario

medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla progettazione definitiva ed esecutiva.

7.11 Nel caso di accensione di mutui, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di Concessione ovvero prevedendo la possibilità di subentro nel contratto di finanziamento da parte del nuovo concessionario.

8. ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

8.1 Il Concessionario si impegna a:

- a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti online;
- b) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei Lavori sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera;
 - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;
 - (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario dai Finanziatori, ovvero per l'esercizio da parte degli stessi di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario;
 - (iv) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
 - (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto Definitivo e/o Esecutivo, sulla gestione dell'Opera ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;
- c) inviare periodicamente, a cadenza annuale e per via telematica, le informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della Concessione, sui loro costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente;
- d) adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera b) che precede;
- e) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario.

9. GESTIONE DELLE POTENZIALI CONTROVERSIE

9.1 Nel caso in cui si verifichi una circostanza tale da generare l'insorgere di uno degli eventi descritti al precedente punto 8.2 b), lettere da (i) a (v) inclusi, il Concessionario darà avviso scritto al Concedente di tale evento, fornendo un'indicazione ragionevolmente dettagliata delle ragioni che hanno determinato l'evento stesso.

9.2 Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario qualsiasi richiesta di indennizzo di cui al precedente punto 8.1, lettera e), entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui sia venuto a conoscenza dell'evento idoneo a generare l'insorgenza di un obbligo di indennizzo ai sensi di quanto sopra stabilito; tale termine deve intendersi perentorio.

9.3 Le richieste di indennizzo inoltrate dal Concedente si considereranno come definitivamente accettate dal Concessionario unicamente qualora quest'ultimo provveda ad accettarle per iscritto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di indennizzo; in caso contrario le richieste di indennizzo si considereranno contestate e non accettate dal Concessionario.

9.4 Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria e in buona fede ogni vertenza occasionata dalle contestazioni mosse dal Concessionario entro 60 (sessanta) giorni successivi alla ricezione da parte del Concedente della relativa contestazione.

9.5 In caso di mancata definizione bonaria della vertenza, ogni controversia nascente dalla richiesta di indennizzo di cui al presente articolo sarà deferita al Tribunale di Trieste, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 41.

10. DIRITTO DI CO-DIFESA IN CASO DI PRETESE DI TERZI

10.1 Qualora una richiesta di indennizzo del Concedente sia originata da pretese, azioni, contestazioni, accertamenti, indagini, cause o procedimenti di sorta promossi da un qualunque terzo (di seguito le "**Pretese di Terzi**"), il Concedente si consulterà con il Concessionario sulla gestione del relativo contenzioso e, se del caso, in relazione alla sottoscrizione di eventuali accordi transattivi che comportino il riconoscimento e l'assunzione di tutte o parte delle obbligazioni oggetto del contenzioso in essere. In tali ipotesi, il Concedente si impegna, inoltre, a consentire al Concessionario di prendere parte alla eventuale difesa contro le Pretese di Terzi, mediante la nomina (a spese del Concessionario) di un professionista che potrà assistere il Concessionario e che affiancherà nella difesa i professionisti nominati dal Concedente.

10.2 Il Concedente non potrà proporre od accettare transazioni di qualsiasi Pretesa di Terzi ovvero aderire alle stesse o, a seconda dei casi, aderire spontaneamente a domande relative a eventi che formino oggetto di comunicazioni al Concessionario del tipo sopra previsto, senza il preventivo consenso scritto del Concessionario, il quale consenso non sarà irragionevolmente negato; resta altresì inteso che il Concessionario non potrà proporre transazioni del tipo di quelle sopra indicate senza il preventivo consenso scritto del Concedente, fermo restando quanto qui di seguito previsto.

10.3 Nel caso in cui il Concedente riceva un'offerta di transigere o definire alcuno degli aspetti che possa dar luogo ad un obbligo di indennizzo del Concessionario che quest'ultimo sia intenzionato ad accettare, il Concedente sarà libero di non concludere tali accordi transattivi e di continuare ovvero intraprendere il relativo contenzioso, a proprie spese, ma la responsabilità del Concessionario, derivante dall'obbligo di indennizzo di cui al precedente punto 8.1, lettera e), sarà limitata all'ammontare proposto nell'offerta di transazione o definizione.

11. APPALTI E SUBAPPALTI

11.1 Il Concessionario, per l'affidamento a terzi dei Lavori non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante contratti di appalto.

11.2 È ammesso il subappalto dei Lavori nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, dalla presente Convenzione e secondo quanto indicato nella documentazione di gara e dichiarato nell'Offerta.

11.3 I soggetti terzi cui i Lavori sono affidati con contratto di appalto o di subappalto devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni appaltate o subappaltate.

11.4 Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore/subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo

stesso affidate.

11.5 In caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario la consegna o l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo congruo termine.

11.6 Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione dell'appalto o del subappalto.

12. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

12.1 Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione. In particolare, egli è responsabile:

a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione e nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute - come allo stato attuale rappresentate e conosciute - idonee al raggiungimento del corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la fase di costruzione, sia durante la fase di gestione;

c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza del Progetto Definitivo e/o Esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.

12.2 Gli appalti e i subappalti dei Lavori gestiti direttamente dal Concessionario non comportano alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dello stesso, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della presente Convenzione, anche per la parte subappaltata.

13. PRINCIPALI OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

13.1 Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi del successivo articolo 28, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

13.2 Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente stanziati e destinati all'Opera.

13.3 Il Concedente si impegna, inoltre, a:

- rilasciare le Autorizzazioni di sua competenza con la massima sollecitudine, al fine di consentire al Concessionario di eseguire i Lavori nei tempi previsti;
- accordare gratuitamente al Concessionario l'occupazione temporanea di tutte le Aree con attrezzi e mezzi d'opera necessari per la corretta esecuzione e manutenzione dell'Opera;
- fornire al Concessionario il supporto necessario all'ottenimento delle servitù e di ogni altro titolo necessario in caso di utilizzo di aree non di proprietà comunale.

14. ULTERIORI ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE

14.1 Al Concedente compete di:

a) compiere le attività amministrative di sua competenza necessarie per il Progetto Definitivo e/o Esecutivo e alla puntuale realizzazione dell'Opera, impegnandosi a porre in essere le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini dell'ottenimento delle Autorizzazioni e comunque a prestare piena collaborazione al Concessionario;

- b) porre in essere le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili ai fini dell'ottenimento delle Autorizzazioni;
- c) compiere le attività di verifica e validazione sul livello definitivo ed esecutivo della progettazione ai fini dell'approvazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo presentato dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;
- d) effettuare le attività di vigilanza e di Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e dal Regolamento e in conformità alla presente Convenzione;
- e) cooperare con il Concessionario e con i Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione del contratto di finanziamento e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario.

14.2 In caso di ritardo nel rilascio di una o più Autorizzazioni di competenza del Concedente per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, il Concessionario potrà richiedere una proroga della durata della Concessione per un periodo pari a quello intercorso fra la data prevista per il rilascio della relativa Autorizzazione e la data di effettivo ottenimento.

14.3 Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la presente Concessione dalla fase di progettazione a quella di gestione. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento, anche di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento, relativo agli obblighi assunti ai sensi del successivo articolo 28;
- b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dall'Opera;
- c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del successivo articolo 36.

SEZIONE IV – FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE

15. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

15.1 Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui al precedente articolo 13.1 e 13.2, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, le Autorizzazioni necessarie per le fasi di progettazione oggetto di Convenzione, per la corretta esecuzione dell'Opera e la relativa messa in esercizio, ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine strumentali.

15.2 Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle Autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravii in termini di costi e tempi sono a carico del medesimo.

16. MODALITÀ, TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PREZZI

16.1 I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla presente Convenzione in conformità al Progetto Esecutivo, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili.

16.2 Il Concessionario si impegna a ultimare tutti i Lavori entro e non oltre i tempi previsti dal Cronoprogramma.

16.3 I prezzi massimi riconosciuti ai fini della Concessione saranno quelli dell'elaborato elenco dei

prezzi unitari che verrà allegato al Progetto Esecutivo. Qualora, nel corso della Concessione, sia necessario eseguire lavorazioni non previste dalla Convenzione o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo - e pertanto non contenuti nell'elaborato elenco dei prezzi unitari allegato alla Convenzione - i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali si valutano secondo le modalità di cui all'art. 163 del Regolamento.

17. LAVORI COMPLEMENTARI

17.1 Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con l'accordo dello stesso, i lavori complementari non figuranti nel Progetto Esecutivo, né nella presente Convenzione, divenuti tecnicamente necessari, nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

17.2 All'esecuzione dei lavori complementari si procederà solo dopo l'approvazione da parte del Concedente del relativo progetto; per la determinazione dei costi si procederà secondo quanto stabilito all'articolo 16.3 della presente Convenzione.

17.3 L'affidamento di detti lavori sarà formalizzato in apposito atto aggiuntivo.

17.4 Qualora, in conseguenza di detti lavori, si dovessero alterare le condizioni economiche della fase di gestione e quindi dell'Equilibrio Economico-Finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario di cui all'articolo 27 della presente Convenzione.

18. VARIANTI

18.1 Il Concessionario sarà tenuto ad apportare le variazioni al Progetto Definitivo/Esecutivo approvato richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:

- (i) non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto Definitivo e/o Esecutivo;
- (ii) non comportino incremento/decremento dei costi previsti per la realizzazione dei Lavori al di sopra/sotto dell'importo complessivo di Euro [...], della tempistica per la realizzazione dei Lavori al di sopra di [...] giorni, o incremento/decremento dei costi di gestione previsti nel Piano Economico-Finanziario al di sopra/sotto dell'importo complessivo di Euro [...].

18.2 Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, le varianti potranno essere altresì proposte dal Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l'Opera.

18.3 Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all'art. 106 del Codice.

18.4 Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, le varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.

18.5 Le varianti in corso d'opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all'articolo 16.3.

18.6 Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi a varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'Opera, ovvero la sua utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà, altresì, risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito.

19. DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILE PER LA SICUREZZA

19.1 Il Direttore dei Lavori è nominato, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, dal Concedente, il quale provvederà a istituire l'Ufficio di Direzione dei Lavori, composto da un

Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, secondo quanto previsto dal Codice e dal Regolamento.

19.2 Compete al Direttore dei Lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi in fase di costruzione e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori, ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo stato di avanzamento lavori.

19.3 Le funzioni di Responsabile della Sicurezza saranno svolte dal Direttore dei Lavori, ovvero da un direttore operativo abilitato.

19.4 Restano in capo al Direttore dei Lavori, al Responsabile per la Sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi.

20. RUP - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

20.1 Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario anche attraverso il RUP e i suoi uffici di supporto a ciò delegati.

20.2 Il RUP svolge i compiti e le funzioni ad esso attribuitegli dal Codice e dal Regolamento e cura, in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto della Convenzione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con il Progetto Definitivo/Esecutivo e il Piano Economico-Finanziario, e sui tempi di realizzazione previsti nel Cronoprogramma.

20.3 Il RUP, tra l'altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, verificando il rispetto della presente Convenzione. In particolare provvederà:

- a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sulle Aree;
- b) a verificare, attraverso la funzione tecnica interna all'uopo designata, la rispondenza dei Lavori effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il RUP acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite delle commissioni di Collaudo, sia in corso d'opera sia per il Collaudo finale;
- c) a verificare la documentazione contabile preliminare all'erogazione dei contributi di cui al successivo art. 28;
- d) a ordinare l'irrogazione delle penali così come previste dal successivo articolo 22.

20.4 Il RUP svolge le attività di controllo e di vigilanza sulla gestione dell'Opera. È comunque fatta salva la facoltà del Concedente di nominare un Responsabile del Controllo della Gestione diverso dal RUP.

21. PROVE E COLLAUDO

21.1 Il Concedente nomina la commissione di Collaudo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Codice e dall'art. 216 del Regolamento.

21.2 I costi e gli oneri relativi alle operazioni di Collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti della commissione di Collaudo, saranno a carico del Concessionario.

21.3 Il Collaudo sarà effettuato nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 215 e seguenti del Regolamento.

21.4 Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o Collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

21.5 Del Collaudo in corso d'opera verrà redatto apposito verbale.

21.6 Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei Lavori, sarà emesso il certificato di Collaudo secondo le modalità di cui all'articolo 102 del Codice.

22. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE

22.1 Il Concessionario sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, sia in fase sia di progettazione, sia di costruzione.

22.2 Per ogni giorno di ritardo nella presentazione da parte del Concessionario al Concedente del Progetto Esecutivo rispetto ai termini stabiliti all'articolo 7.1, comma 2, lettere c) e d), si applicherà una penale pari al [...] % dell'importo totale del valore stimato delle spese tecniche risultanti dal Piano Economico-Finanziario, al netto dell'IVA.

22.3 Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, a lui imputabile nella esecuzione dei Lavori rispetto ai termini stabiliti dal Cronoprogramma si applicherà una penale corrispondente allo [...] % da computare sull'importo totale dell'esecuzione dei lavori e degli oneri della sicurezza, al netto di IVA. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il [...] % dell'importo totale dei valori, al netto di IVA.

22.4 Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dal Concedente in occasione dell'erogazione della rata di contributo, di cui all'art. 28, immediatamente successiva al periodo di ritardo, ovvero saranno versati dal Concessionario al Concedente. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all'articolo 31.

22.5 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.4, qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale siano superiori alla soglia massima di cui al precedente comma 2 e/o al comma 3, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo articolo 33.

22.6 Qualora il Concessionario recuperi i ritardi della fase di progettazione durante la fase di costruzione, consentendo il rispetto dei termini stabiliti dal Cronoprogramma, il Concedente restituirà le penali versate dal Concessionario ai sensi dei precedenti commi.

23. FASE DI GESTIONE

23.1 La gestione dell'Opera ha inizio in seguito al relativo Collaudo con esito positivo.

23.2 Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta gestione dell'Opera, anche laddove in alternativa alla gestione diretta anche mediante affidamento ai propri soci, proceda mediante subappalto o affidamento a terzi, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del Codice, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa.

23.3 Il Concessionario si impegna a svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera con le modalità e i tempi previsti nel Piano di Manutenzione (Documento 7), in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione e conservazione. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la funzionalità dell'Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla progettazione e/o costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell'Opera che dovessero rendersi necessarie per garantirne la piena fruibilità per tutta la durata del Contratto, gravando su di esso il rischio di gestione come definito nel documento A), "*Matrice dei Rischi*".

23.4 Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del Contratto oltre alla manutenzione, i servizi indicati nel documento 5), "*Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione*".

23.5 Nella fase di gestione e della fornitura dei Servizi di cui al comma precedente, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni stabilite nel predetto documento. La sospensione e l'eventuale proroga della fornitura dei Servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione dell'Opera, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno

comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa: a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi; b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico; c) per cause di forza maggiore. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione dell'Opera.

23.6 Al verificarsi di uno dei predetti eventi, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli evento/i.

23.7 5. Il RUP/Responsabile del Controllo di Gestione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Responsabile del Controllo di Gestione non coincida con il RUP, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

23.8 Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [...] giorni. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP/Responsabile del Controllo di Gestione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Responsabile del Controllo di Gestione non coincida con il RUP, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

SEZIONE V – FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

24. FORZA MAGGIORE

24.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile del proprio inadempimento in relazione alle obbligazioni previste dalla presente Convenzione, qualora sia in grado di provare che:

- (i) l'inadempimento è stato provocato da un evento al di fuori del proprio controllo;
- (ii) non era ragionevole aspettarsi che essa, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, tenesse in considerazione la possibilità che si verificasse un evento avente effetti sulla propria capacità di adempiere;
- (iii) non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti.

24.2 Senza che l'elencazione qui offerta possa considerarsi esaustiva, un "**Evento di Forza Maggiore**" sarà comprensivo di calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, atti di terrorismo, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sia locali sia nazionali o extranazionali, ivi incluse leggi, ordinanze, norme e regolamenti, siano validi o non validi, e qualsiasi altra evenienza simile o differente.

24.3 Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore, la Parte che ne subisca le conseguenze informerà l'altra Parte del verificarsi di tale evento e dei suoi effetti sulla sua possibilità di dar corso alle obbligazioni contrattuali. In tal caso, le Parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale evento. Per l'intero periodo in cui l'Evento di Forza Maggiore, o i suoi effetti, permangono, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, la cui esecuzione è impedita dall'Evento di

Forza Maggiore, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell'Evento di Forza Maggiore. Durante il permanere dell'Evento di Forza Maggiore, la Parte adempiente potrà astenersi dall'eseguire alcune delle obbligazioni previste dalla presente Convenzione, se ed in quanto dette obbligazioni siano correlate con le obbligazioni dell'altra Parte, la cui esecuzione è impedita dal verificarsi di un Evento di Forza Maggiore.

25. SOSPENSIONE E PROROGA DEI LAVORI

25.1 Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione dei Lavori.

25.2 Qualora un Evento di Forza Maggiore determini una sospensione totale dei Lavori per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di realizzazione dell'Opera, nonché il periodo di durata della Concessione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. In tali casi il Direttore dei Lavori potrà disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando il verbale di sospensione, contenente le indicazioni indicate all'art. 107, comma 1, del Codice. Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque (cinque) giorni dalla data della sua redazione. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'espletamento delle attività oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell'esecuzione dei Lavori in qualsiasi momento.

25.3 Qualora la sospensione totale dei Lavori di cui al precedente comma 25.2 superi il periodo ivi previsto, comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e, comunque, sia tale da comportare una alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, al fine di ripristinarlo, le Parti avvieranno la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario di cui all'articolo 27 della presente Convenzione. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 37 della Convenzione.

25.4 Qualora un evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile e relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento dei Lavori eseguiti, dei materiali utili, fino a quattro quinti dell'importo del Contratto, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di eventuali contributi già versati al Concessionario.

SEZIONE VI – CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

26. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

26.1 Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse costituiscono i presupposti dell'Equilibrio Economico-Finanziario.

26.2 Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico-Finanziario:

- a) lo/gli specifico/i indicatori della redditività è/sono (congiuntamente):
 - il TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell'Equity pari a [...]%;
 - il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto pari a [...]%;
- b) lo specifico indicatore della sostenibilità finanziaria è il Debt Service Cover Ratio (DSCR) che è pari a [...] a partire dal [...], come risulta dall'allegato Piano Economico-Finanziario e

comunque mai minore di uno.

27. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

27.1 Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico-Finanziario, qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, allorquando le variazioni degli Indicatori di Equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

- a) gli Eventi di Forza Maggiore di cui all'articolo 24;
- b) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari, ivi incluse quelle di carattere tributario, che incidano sull'Equilibrio Economico-Finanziario ovvero sui termini e sulle condizioni di realizzazione e di gestione economica e/o funzionale dell'Opera (inclusi mutamenti relativi ad innovazioni tecnologiche che impongano l'utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli installati e adottati in base alla documentazione tecnica allegata al presente Contratto);
- c) le varianti di cui all'articolo 18 richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino una alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario;
- d) il periodo di sospensione di cui all'articolo 25.3;
- e) lavori complementari di cui all'articolo 17.4.

27.2 Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.

27.3 Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 27.1, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
- b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
- c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico-Finanziario revisionato.

27.4 La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione.

27.5 Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che venissero ad incidere sull'Equilibrio Economico-Finanziario può comportare la sua revisione da attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione dovrà consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di Equilibrio Economico-finanziario relative al contratto. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, le Parti potranno recedere dal Contratto. Al Concessionario saranno rimborsati dal Concedente gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), del Codice, dedotto quanto già versato dal Concedente a titolo di contributi in forza del successivo art. 28, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

27.6 Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico-Finanziario, si applica quanto previsto al successivo articolo 37 della presente Convenzione.

SEZIONE VII – CONTRIBUTO, CORRISPETTIVI E TARIFFE

28. CONTRIBUTI, CORRISPETTIVI E TARIFFE

28.1 Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un contributo a fondo perduto di euro 1.200.000 compresa IVA 10% (di seguito i “Contributi”):

- uno per l'annualità 2019, pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- l'altro per l'annualità 2020, pari ad Euro 700.000,00 (settecentomila).

Detti Contributi non dovranno mai essere superiori al 49% del valore dell'investimento complessivo realizzato.

28.2 Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione in tutto o in parte dei Contributi, saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 e ss. mm.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002 e calcolati sulla base del tasso di riferimento pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

28.3 In caso di mancata corresponsione dei Contributi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine dei pagamenti, il Concessionario potrà agire ai sensi dell'articolo 106 del Codice ovvero promuovere la risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo articolo 35.

28.4 Oltre ai Contributi di cui sopra, al Concessionario è riconosciuto, quale corrispettivo, il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'Opera per tutta la durata della Concessione, facendo propri i proventi della gestione stessa.

28.5 In ogni caso, gravano sul solo Concessionario il rischio operativo, inteso anche come rischio tariffario, di domanda, derivante dal mancato recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della Concessione e rischio di gestione, inteso quale contrazione dei ricavi o aumento dei costi per mancata erogazione o erogazione difforme dei servizi rispetto ai tempi e standard pattuiti come indicato nel documento A, “*Matrice dei Rischi*”.

28.6 Per lo svolgimento delle attività sportive all'interno dell'Opera, il Concessionario applicherà al pubblico le tariffe esposte nell'Offerta e qui allegate insieme al Piano Economico-Finanziario, con il relativo meccanismo di adeguamento automatico nel tempo. Il Concessionario potrà applicare tariffe e formule di offerta libere, ovvero non soggette a tariffazione, per le attività sportive e diverse non comprese nel Tariffario allegato al Piano Economico-Finanziario.

28.7 Eccezionalmente e previa richiesta al Concedente e sua valutazione ed approvazione, le tariffe potranno essere aumentate anche in maniera anche più elevata per comprovate ed oggettive cause esogene alla gestione quali (elenco tassativo):

- modifiche regolamentari richieste dal Concedente che impongano maggiori oneri oltre a quelli oggetto della presente Convenzione;
- modifiche legislative sui concessionari che impongano maggiori oneri oltre a quelli oggetto della presente Convenzione;
- aumento comprovato di fattori di costo unitario (costo del personale, metro cubo d'acqua, kilowattora, metro cubo di gas, materiali sportivi) che implicano complessivamente un incremento di costo, calcolato con riferimento ai parametri dell'anno preso in esame, di oltre il 4% rispetto all'indice ISTAT (Foi) riferito all'anno precedente, verificatosi per due esercizi anche non consecutivi.

29. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

29.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

29.2 A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il conto corrente [bancario o postale] di seguito indicato, dedicato alla presente Convenzione, sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le persone di seguito indicate:

- a) [...]: conto corrente [...] identificato dal codice IBAN: [...] acceso presso [...];
- b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: [...] (C.F. [...], nato a [...], il [...]).

29.3 Ciascun bonifico [bancario o postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136/2010.

29.4 Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra menzionato, nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

29.5 Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo articolo 33.

29.6 Il Concessionario si obbliga, a mente dell'articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge n. 136/2010 [con divieto di ulteriore subappalto/nonché l'impegno ad inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti]. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste.

29.7 Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.

29.8 Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2010.

29.9 Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

SEZIONE VIII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI

30. CAUZIONI

30.1 A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione dei Lavori, il Concessionario presterà, al momento della sottoscrizione della Convenzione, cauzione definitiva rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, pari al 10% dell'importo totale dei lavori oggetto della presente Convenzione, fermo quanto previsto al successivo comma 4. Detta garanzia verrà integralmente svincolata alla data di Collaudo.

30.2 A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione dell'Opera, il Concessionario si impegna, altresì, a prestare, all'avvio della gestione, idonea garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10% dell'importo annuo dei costi di gestione, fermo quanto previsto al successivo comma 4. Tale cauzione, da prestarsi con le modalità di cui al precedente comma 1, dovrà avere validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione e verrà progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice, in misura pari [...]% dell'iniziale importo garantito alla scadenza di ciascun periodo [...]ennale della gestione dell'Opera.

30.3 Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice e dal Regolamento o comunque richieste ai sensi di legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

30.4 Resta ferma la facoltà del Concessionario di chiedere ed ottenere le riduzioni previste per legge in caso di possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS, con facoltà di riduzione delle garanzie già prestate.

31. POLIZZE ASSICURATIVE

31.1 Il Concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice e dal Regolamento:

- a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:
 - (i) dei danni subiti dal Concedente nel corso dell'esecuzione dei Lavori, per una somma pari al 100% (cento per cento) dell'importo dei Lavori;
 - (ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata per le opere e nel limite di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) previsto dall'articolo 103, comma 7, del Codice;
- b) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'articolo 103, comma 8, del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere non inferiore al 20% del valore dell'Opera realizzata.
- c) polizza indennitaria decennale a copertura della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale non può essere inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila).

31.2 La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre dalla data di Consegna dei lavori e cessa alla data del Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; la copertura assicurativa di cui ai punti b) e c) decorre dalla data del Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

31.3 Il Concessionario si impegna, altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea, a stipulare – ove non ne sia già in possesso in proprio -, a far data dall'approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei lavori a sino alla data del Collaudo. Detta polizza dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, e dovrà avere un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione).

31.4 Il Concessionario si impegna, altresì, a stipulare, anche ai sensi dell'articolo 1891 del Codice Civile, con primarie compagnie di assicurazione, una o più polizze assicurative a copertura della

responsabilità civile derivante dalla esecuzione della presente Convenzione, limitatamente alla fase di gestione dell'Opera. In considerazione della particolarità dell'attività che verrà svolta dal Concessionario, inerente principalmente eventi sportivi, ove il Concessionario non ne sia già in possesso, la/e polizza/e dovrà avere ad oggetto la copertura multirischi del fabbricato, per un massimale pari al valore di ricostruzione del fabbricato, più la RCT verso terzi a copertura dei danni derivanti dalla proprietà del fabbricato per un massimale minimo di Euro 2.000.000,00 (due milioni) per sinistro, Euro 2.000.000,00 (due milioni) per persona ed Euro 2.000.000,00 (due milioni) per danni a cose, per tutta la durata della Concessione.

31.5 A richiesta del Concedente e/o ove appaia necessario per la particolarità dell'evento oggetto di organizzazione e svolgimento, il Concessionario stipulerà idonea polizza o appendice di polizza integrativa, dedicata alla copertura dei rischi potenzialmente derivanti da tali eventi ove già non compresi nelle suddette polizze.

31.6 La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze dovranno includere:

a) tutti i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante lo svolgimento delle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione all'interno dell'Opera;

b) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.

31.7 Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della fase di gestione.

31.8 Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario che dovrà consegnare al Concedente:

a) almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la Consegna dei lavori, copia delle polizze di cui al precedente comma 1 unitamente ai relativi certificati di assicurazione;

b) entro e non oltre la data del Collaudo, i certificati di assicurazione di cui al precedente comma 4.

31.9 Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.

SEZIONE IX - VICENDE DELLA CONCESSIONE

32. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

32.1 Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario all'obbligazione di cui all'articolo 7.10 della presente Convenzione comporterà la risoluzione di diritto della stessa, senza che occorra, al riguardo, alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere. Resta fermo quanto stabilito al successivo art. 33.4.

32.2 A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 10 (dieci) giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [...], indirizzo di posta elettronica [...], l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.

32.3 Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la presente Convenzione si intenderà risolta di

diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo e con obbligo del Concessionario di restituire il contributo ricevuto dal Concedente nella misura e con le modalità di seguito stabilite al successivo art. 33, comma 5.

33. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

33.1 Il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione nelle ipotesi previste per legge e, in ogni caso, qualora:

- a) nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) nei confronti del Concessionario sia intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- c) vi sia stato grave e protratto inadempimento da parte del Concessionario accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato;
- d) non siano state attivate le cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti articoli 30 e 31;
- e) si siano verificati tentativi di infiltrazione mafiosa nel Concessionario ovvero in imprese coinvolte nell'esecuzione dei Lavori;
- f) la realizzazione dell'Opera sia stata sospesa ripetutamente per fatti imputabili al Concessionario o a terzi di cui il Concessionario debba rispondere ai sensi di legge o siano state commesse gravi violazioni che mettano in pericolo la funzionalità dell'Opera;
- g) vengano riscontrati gravi vizi o difformità dell'Opera nella fase di esecuzione dei Lavori;
- h) la soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione per l'esecuzione dei Lavori sia superata, secondo quanto disposto dall'articolo 16.2;
- i) vi siano state gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.

33.2 Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), il Concedente valuterà in relazione allo stato dei Lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione.

33.3 Nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) il Concedente assegnerà al Concessionario, mediante comunicazione in forma scritta, inviata per conoscenza ai Finanziatori, un termine perentorio non inferiore a 60 (sessanta) giorni, entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione o far conoscere le proprie osservazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione o presenti osservazioni ritenute dal Concedente non accettabili, il Concedente comunicherà per iscritto, tramite pec al Concessionario e ai Finanziatori, la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione. Resta comunque fermo quanto previsto dal successivo art. 34.

33.4 È fatta salva l'applicazione dell'art. 110 del Codice.

33.5 Ai sensi dell'art. 165 comma 5 del Codice, la Convenzione è risolta di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione stessa. Ai sensi dell'art. 165 comma 5 del Codice, resta salva la facoltà del Concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine.

33.6 In ogni caso di intervenuta risoluzione della Convenzione, trova applicazione l'articolo 176 del Codice e il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai Lavori regolarmente eseguiti; eventuali oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento della Convenzione saranno a carico del Concessionario.

33.7 In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti verificheranno le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute al Concedente ovvero al Concessionario:

- a) qualora l'Opera non abbia superato la fase di Collaudo:
 - (i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione a tutti i costi necessari affinché l'Opera possa essere realizzata conformemente al Progetto Definitivo/Esecutivo approvato e, in conseguenza della risoluzione, in relazione agli eventuali costi necessari per indire una nuova gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - (ii) i Contributi eventualmente già corrisposti dal Concedente;
 - (iii) i costi indicati nella contabilità dei Lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione dell'Opera, eseguita conformemente al Progetto Definitivo/Esecutivo approvato;
- b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:
 - (i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente, in relazione a tutti i costi necessari per garantire la gestione dell'Opera;
 - (ii) i Corrispettivi resi fino alla data di risoluzione al netto dei costi di gestione;
 - (iii) il valore dell'Opera realizzata conformemente al Progetto Definitivo/Esecutivo approvato, come risultante dal Collaudo, oltre gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario.

33.8 Al fine di quantificare tali importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 90 (novanta) giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.

33.9 Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 8.

33.10 Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità nella gestione dell'Opera, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

34. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

34.1 Qualora si verificano le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176 del Codice, potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario, assumendone i diritti e gli obblighi.

34.2 Qualora, entro i 90 (novanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente di cui al precedente comma, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione della Convenzione per 120 (centoventi) giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere, fermo restando che, ove tale termine decorra senza che il soggetto subentrante sia stato designato, la Convenzione si intenderà risolta di diritto.

34.3 Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata

dai Finanziatori a condizione che:

- a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari corrispondenti a quelli richiesti dalla documentazione di gara, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del Progetto Definitivo/Esecutivo e allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
- b) la società si impegni a cessare la violazione delle obbligazioni che ha causato la risoluzione, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla designazione, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Salvo quanto disposto dall'articolo 176 del Codice, le Parti si impegnano sin d'ora, sussistendo le condizioni di cui al precedente comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

34.4 Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 1 o qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3 si procederà alla risoluzione della presente Convenzione, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 33.7.

35. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

35.1 Il Concessionario, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti in virtù del presente Contratto nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti art. 13 e 28, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della presente Convenzione. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [...], indirizzo di posta elettronica [...].

35.2 Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente al Progetto Definitivo/Esecutivo approvato come risultante dal Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia superato il Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei Lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione degli stessi, eseguiti conformemente al Progetto Definitivo/Esecutivo approvato. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
- b) le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione della Convenzione per grave inadempimento del Concedente, ivi compresi quelli finanziari. Con riferimento al/i contratto/i di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore dei Lavori ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

35.3 Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 2, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.

35.4 Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario, di cui al precedente comma 3, saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

35.5 Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 60 (sessanta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 3.

36. REVOCA DELLA CONCESSIONE

36.1 La Concessione potrà essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente ufficio [...], indirizzo di posta elettronica [...], del Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi.

36.2 In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente al Progetto Definitivo/Esecutivo approvato, come risultante dal Collaudo con esito positivo, oltre gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei Lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione degli stessi, eseguiti conformemente al Progetto Definitivo/Esecutivo approvato. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
- b) le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della revoca della Convenzione. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore dei Lavori ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

36.3 Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 2, il Concedente in contraddittorio con il Concessionario e all'eventuale presenza del Direttore dei Lavori redigerà apposito verbale di consegna entro 60 (sessanta) giorni successivi alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca della Concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.

36.4 Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 2 saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

36.5 Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 3.

36.6 L'efficacia della revoca della Concessione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 176 comma 6, del Codice, è in ogni caso sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario di tutte le eventuali somme previste nel presente articolo.

37. RECESSO

37.1 Qualora entro un periodo di 90 (novanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ovvero il Concedente potrà recedere dalla Convenzione.

37.2 In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Convenzione, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente al Progetto Definitivo/Esecutivo approvato come risultante dal Collaudo con esito positivo, oltre gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i Lavori non abbiano superato il Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei Lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione degli stessi, eseguiti conformemente al Progetto Definitivo/Esecutivo approvato; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;

- b) i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;
- c) gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori possano essere realizzati conformemente al Progetto Definitivo/Esecutivo approvato.

37.3 Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al precedente comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

37.4 Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a soddisfare esigenze di pubblico interesse, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

37.5 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l'Opera alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

38. SCADENZA DELLA CONCESSIONE

38.1 Alla scadenza della Concessione, l'Opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla relativa gestione passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

38.2 Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario almeno 12 mesi prima della scadenza della Concessione le proprie intenzioni riguardo alle modalità di gestione dell'Opera post scadenza della Concessione.

39. EFFICACIA

La presente Convenzione assume efficacia dalla data della sua sottoscrizione avvenuta in forza del provvedimento prot. n. [...] del [...].

40. COMUNICAZIONI

40.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
- b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].

40.2 Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti.

41. FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria ed il Foro esclusivamente competente, con esclusione di ogni altro foro eventualmente concorrente, sarà quello di Trieste.

Trieste, li [...]

Il Concedente

Il Concessionario

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CONTE ENRICO

CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z

DATA FIRMA: 12/02/2020 15:35:49

IMPRONTA: 17EDE1C0D239DD5F5238A8AF1C9BBD77EDBDA5A37F3EA943525A9399DBFEF79
EDBDA5A37F3EA943525A9399DBFEF7944249CAD64AC1A029E24DD17F083618F
44249CAD64AC1A029E24DD17F083618F7C5BDC659D9C7ADF2AACB848C833A625
7C5BDC659D9C7ADF2AACB848C833A625CE6508D4E9201C7DA6D4A0CEA6515787

NOME: TERRANOVA SANTI

CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S

DATA FIRMA: 18/02/2020 09:34:40

IMPRONTA: A6B5EF0C19FF17D47AEE0657FD15781D28005EAB82F1F2580773BF8278D31685
28005EAB82F1F2580773BF8278D316850722183539993198B5EE7243F69435BB
0722183539993198B5EE7243F69435BBC36BA415B4F2276C0C2665E5405B7F24
C36BA415B4F2276C0C2665E5405B7F2437C26AA3C1C793F5F9C6FA876E68837B

NOME: DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I

DATA FIRMA: 18/02/2020 09:45:09

IMPRONTA: 55AA52CFB758B3418520BA9AB0973E52F4823D0B551CA6939390F63C66863FBC
F4823D0B551CA6939390F63C66863FBC2F851F0214E5289F1B86D311EEA540E4
2F851F0214E5289F1B86D311EEA540E4CEFF38AEC4D25EC60404FBD7FFB9D2BC
CEFF38AEC4D25EC60404FBD7FFB9D2BC83865E02DA1970244470624ECD6FAA46